

STATUTO

1 Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:

“Bending Spoons S.p.A.”

2 Sede

- 2.1 Bending Spoons ha sede nel comune di Milano, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.
- 2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nel territorio italiano, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che provvederà anche alle conseguenti dichiarazioni al registro delle imprese.
- 2.3 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, Bending Spoons può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

3 Norme Applicabili

- 3.1 Bending Spoons è soggetta alla disciplina dettata dal Codice Civile in tema di società per azioni e a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili alle società per azioni.
- 3.2 In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, troveranno anche applicazione le disposizioni per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, ai sensi dell’articolo 2325-*bis* del Codice Civile.
- 3.3 Resta ferma l’applicabilità del Testo Unico della Finanza e delle altre leggi in materia, anche in deroga alle disposizioni dello statuto, in caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso un mercato regolamentato di un paese dell’Unione Europea.

4 Oggetto

- 4.1 Bending Spoons ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, sia in Italia che all’estero, sia direttamente che indirettamente per il tramite di Affiliate:
- i) acquisizione, detenzione, gestione, sfruttamento economico e cessione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, di beni di qualsiasi natura e di partecipazioni (anche di minoranza) in società, altre persone giuridiche ed enti, di aziende e di rami d’azienda (indipendentemente dall’attività esercitata da, o dal settore di, tali società, altre persone giuridiche, enti, aziende e rami d’azienda);
 - ii) acquisizione, ideazione, progettazione, sviluppo, produzione, gestione, manutenzione, promozione, commercializzazione, distribuzione, fornitura, concessione in licenza, utilizzo, sfruttamento economico e cessione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, di:
 - a) *hardware* e *software*, ove applicabile anche di terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, applicazioni (per *browser*, computer e dispositivi mobili), modelli di intelligenza artificiale, strumenti di automazione e tecnologie di analisi dei dati;
 - b) altri prodotti e servizi (sia fisici che digitali), ove applicabile anche di terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piattaforme digitali e *marketplace*, siti di *e-commerce* e servizi di integrazione di sistemi e di consulenza;
 - c) diritti di proprietà intellettuale e industriale, ove applicabile anche di terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti d’autore e diritti connessi, *copyright*, marchi, brevetti, segreti commerciali, diritti *sui generis* su banche dati, disegni e modelli.

- 4.2 Bending Spoons potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, strumentali e accessorie, ritenute dal Consiglio di Amministrazione utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la detenzione e la gestione di beni mobili e immobili, la prestazione di servizi amministrativi, contabili, legali, finanziari, tecnologici, organizzativi e di indirizzo strategico in favore di Affiliate e altre società partecipate nonché il rilascio di garanzie di qualsiasi natura, anche per obbligazioni assunte da terzi o nell'interesse di terzi, con esclusione di attività finanziarie riservate e di ogni attività che la legge riserva a soggetti diversi da Bending Spoons. Bending Spoons potrà anche concedere finanziamenti e prestare supporto finanziario a favore di Affiliate e altre società partecipate, nonché richiedere e ricevere, da parte dei Soci, finanziamenti anche con obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa applicabile e con esclusione di attività esercitate nei confronti del pubblico.

5 Durata

- 5.1 La durata di Bending Spoons è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

6 Capitale Sociale

- 6.1 Il capitale sociale di Bending Spoons è di €14.263.680,52 ed è diviso in 713.184.026 Azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui:

- i) 402.943.341 Azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie**");
- ii) 310.240.685 Azioni di categoria "A" ("**Azioni A**").

- 6.2 Possono essere conferiti a favore di Bending Spoons denaro, crediti e beni in natura.

- 6.3 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle Azioni già emesse, ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto.

- 6.4 L'Assemblea dei Soci può, in sede straordinaria, attribuire al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

- 6.5 In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, il diritto di opzione spettante ai Soci sulle Azioni Ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni Ordinarie e ciò risulti confermato in apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

- 6.6 L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, con deliberazione in data 30 ottobre 2024, come modificata in data 23 aprile 2026 e in data 28 maggio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale come segue. L'aumento di capitale è a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile (ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile) e progressiva, con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile), per massimi nominali €8.520,00, oltre a sovrapprezzo, mediante l'emissione di un numero massimo di 426.000 Azioni Ordinarie aventi il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie in circolazione, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2034. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, si dovrà procedere con le modifiche statutarie per adeguare il numero massimo di Azioni Ordinarie emettabili ai sensi del presente paragrafo. In tal caso, il numero massimo si intende proporzionalmente adeguato di diritto. Alla data del deposito del presente statuto sono state sottoscritte 57.350 Azioni Ordinarie, per nominali €1.147,00.

- 6.7 L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, con deliberazione in data 6 giugno 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale come segue. L'aumento di capitale è a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile (ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile) e progressiva, con esclusione del diritto di opzione (ai

sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile), per massimi €60.064,32, comprensivi di sovrapprezzo, mediante l'emissione di un numero massimo di 56.240 Azioni Ordinarie aventi il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie in circolazione, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2030. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, si dovrà procedere con le modifiche statutarie per adeguare il numero massimo di Azioni Ordinarie emettabili ai sensi del presente paragrafo. In tal caso, il numero massimo si intende proporzionalmente adeguato di diritto.

6.8 L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, con deliberazione in data 6 giugno 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale come segue. L'aumento di capitale è a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile (ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile) e progressiva, con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e/o comma 8, del Codice Civile), mediante l'emissione di un numero massimo di 51.000.000 Azioni Ordinarie aventi il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie in circolazione, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2046. Tale aumento di capitale verrà offerto in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel piano di remunerazione in *equity* denominato "2026 Equity Compensation Plan" approvato dall'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, in data 6 giugno 2026, ai beneficiari di tale piano. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, si dovrà procedere con le modifiche statutarie per adeguare il numero massimo di Azioni Ordinarie emettabili ai sensi del presente paragrafo. In tal caso, il numero massimo si intende proporzionalmente adeguato di diritto.

6.9 Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, assunta in data 6 giugno 2026 e con efficacia dalla Data di Efficacia, al Consiglio di Amministrazione sono attribuite:

- i) la facoltà di aumentare il capitale sociale, una o più volte, a pagamento o gratuitamente, anche in via scindibile (ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile) e progressiva, mediante emissione di Azioni Ordinarie;
- ii) la facoltà di emettere obbligazioni convertibili e/o strumenti finanziari non partecipativi che consentano la sottoscrizione di Azioni Ordinarie, aumentando il capitale sociale di conseguenza, una o più volte.

Il numero massimo, cumulativo e complessivo, di Azioni Ordinarie emettabili in esecuzione delle facoltà di cui ai precedenti paragrafi 6.9 i) e ii), è pari a 120.164.134 e, in ogni caso, a condizione che l'aumento di capitale non determini un cambio di controllo di Bending Spoons ai sensi della *Rule 5635(b)* del Nasdaq. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, si dovrà procedere con le modifiche statutarie per adeguare il numero massimo di Azioni Ordinarie emettabili ai sensi del presente paragrafo. In tal caso, il numero massimo si intende proporzionalmente adeguato di diritto.

In ciascuno dei casi descritti ai successivi paragrafi 6.9 iii), iv) e v), le facoltà previste ai precedenti paragrafi 6.9 i) e ii) potranno essere esercitate anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi (secondo quanto precisato ai successivi paragrafi 6.9 iii), iv) e v)) i destinatari e, ove applicabile, i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo.

- iii) La limitazione o l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 del Codice Civile potrà avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le Azioni Ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni societarie, strumenti finanziari, aziende, rami d'azienda e/o cespiti.
- iv) La limitazione o l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 del Codice Civile potrà avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le Azioni Ordinarie di nuova emissione siano offerte a) a servizio di piani di remunerazione in *equity* e/o *retention* di amministratori, collaboratori e/o consulenti (quando tali amministratori, collaboratori e/o consulenti non siano dipendenti di Bending Spoons o di sue Affiliate); ovvero b) a uno o più investitori e/o partner industriali, finanziari e/o strategici comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di Bending Spoons.
- v) La limitazione o l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 del Codice Civile potrà avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le Azioni

Ordinarie di nuova emissione siano offerte, nei casi previsti da tale norma, a servizio di piani di remunerazione in *equity* e/o *retention* di dipendenti di Bending Spoons e/o di sue Affiliate.

- 6.10 Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, assunta in data 6 giugno 2026 e con efficacia dalla Data di Efficacia, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, una o più volte, anche in via scindibile (ai sensi degli articoli 2439 e 2443 del Codice Civile) e progressiva, mediante l'emissione di un numero massimo di 60.082.067 Azioni Ordinarie prive del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, e, in ogni caso, a condizione che l'aumento di capitale non determini un cambio di controllo di Bending Spoons ai sensi della *Rule 5635(b)* del Nasdaq. Tali Azioni Ordinarie verranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della presente delega, il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni Ordinarie da emettersi sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della delega e delle caratteristiche di Bending Spoons, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, si dovrà procedere con le modifiche statutarie per adeguare il numero massimo di Azioni Ordinarie emettabili ai sensi del presente paragrafo. In tal caso, il numero massimo si intende proporzionalmente adeguato di diritto.

7 Azioni

- 7.1 La titolarità anche di una sola Azione comporta l'adesione a questo statuto e alle delibere dell'Assemblea dei Soci prese in conformità alla legge e allo statuto.
- 7.2 Le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari, ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile, e non sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del Testo Unico della Finanza. Pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel Libro Soci ai sensi dell'articolo 2355, comma 1, del Codice Civile, salvo quanto previsto per i Beneficial Owner nello statuto.
- 7.3 Bending Spoons tiene il Libro Soci in forma cartacea o in forma elettronica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del Codice Civile e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 7.4 In caso di negoziazione presso il Nasdaq, le Azioni Ordinarie sono trasferite sulla base della documentazione e/o delle tecniche informatiche comunemente utilizzate sul Nasdaq, fermo restando che tale documentazione e tali tecniche dovranno essere conformi alle disposizioni della normativa statunitense e/o della regolamentazione del Nasdaq applicabili a Bending Spoons.
- 7.5 In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, se richiesto dalla normativa statunitense e/o dalla regolamentazione del Nasdaq applicabili a Bending Spoons, il Consiglio di Amministrazione istituisce e tiene un registro cartaceo e/o elettronico con modalità e funzioni conformi a tale normativa e/o regolamentazione (lo "**U.S. Register**"). Lo U.S. Register può essere istituito e tenuto anche mediante incarico affidato a una società terza autorizzata alla prestazione di servizi di *transfer agent* in relazione agli strumenti finanziari negoziati presso il Nasdaq (il "**Transfer Agent & Registrar**"). Nello U.S. Register sono annotati i soggetti che detengono la titolarità diretta delle Azioni Ordinarie e i relativi trasferimenti (ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'assemblea speciale dei Soci A, anche i soggetti che detengono la titolarità diretta delle Azioni A e i relativi trasferimenti). Delle annotazioni nello U.S. Register è data corrispondente annotazione nel Libro Soci. Qualora lo U.S. Register sia istituito e per le categorie di Azioni ivi annotate, l'annotazione dei trasferimenti nello U.S. Register costituisce presupposto di regolarità e validità delle successive e corrispondenti annotazioni nel Libro Soci, ferme restando la natura giuridica e la rilevanza di quest'ultimo ai sensi della normativa italiana.
- 7.6 In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, le Azioni Ordinarie possono essere detenute in via indiretta tramite un unico soggetto depositario (l' "**Holder of Record**"), designato dalla società responsabile della gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati statunitensi. In questo caso, e solo a tale scopo, l'Holder of Record è iscritto nello U.S. Register e, per effetto di quanto previsto al precedente paragrafo 7.5, nel Libro Soci come titolare diretto di tali Azioni Ordinarie. I titolari di Azioni Ordinarie che

detengono le stesse per il tramite dell'Holder of Record (i "**Beneficial Owner**") esercitano indirettamente i diritti sociali ai sensi del successivo paragrafo 7.7ii). A maggior chiarezza, l'Holder of Record non è titolare di Azioni Ordinarie per conto proprio ed è pertanto privo di legittimazione propria all'esercizio dei diritti sociali. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di predisporre procedure, anche affidando un incarico a soggetti terzi, per consentire l'individuazione dei Beneficial Owner.

7.7 In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è disciplinata come segue.

- i) I Soci risultanti quali titolari diretti di Azioni, e come tali iscritti in nome e per conto proprio nel Libro Soci, sono legittimati in proprio in forza di tale iscrizione e possono esercitare tutti i diritti sociali nelle forme previste dalla legge e dallo statuto.
- ii) I Beneficial Owner, i quali non risultano titolari diretti delle Azioni Ordinarie nel Libro Soci e, pertanto, sono privi di una legittimazione in nome proprio, possono esercitare tutti i diritti sociali, ivi compresi l'intervento e il voto in Assemblea dei Soci, alternativamente:
 - a) in via collettiva, per il tramite dell'Holder of Record iscritto nel Libro Soci;
 - b) in via collettiva, per il tramite di un soggetto appositamente incaricato dall'Holder of Record;
 - c) in via individuale, per il tramite dell'Holder of Record;
 - d) in via individuale, per il tramite di un soggetto appositamente incaricato dall'Holder of Record;
 - e) in via individuale, senza il tramite di alcun soggetto, previa idonea delega al Beneficial Owner da parte dell'Holder of Record.

Resta fermo che l'esercizio dei diritti sociali da parte dei Beneficial Owner ai sensi del paragrafo 7.7ii) non comporta alcun obbligo di aggiornare né lo U.S. Register né il Libro Soci.

7.8 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nell'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, e nell'assemblea speciale dei Soci titolari di Azioni Ordinarie, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai Soci ai sensi di legge e di statuto.

7.9 Le Azioni A hanno le stesse caratteristiche e conferiscono ai Soci A gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per quanto segue.

- i) Ai sensi dell'articolo 2351, comma 4, del Codice Civile, ciascuna Azione A attribuisce cinque voti nell'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, e nell'assemblea speciale dei Soci A.
- ii) Ciascuna Azione A si converte automaticamente (senza necessità di deliberazione né da parte dell'Assemblea dei Soci né da parte dell'assemblea speciale dei Soci A e senza che ai relativi Soci A spetti il diritto di recesso) in Azioni Ordinarie, in rapporto di un'Azione Ordinaria per ogni Azione A, al verificarsi, in qualsiasi momento, di anche solo uno dei seguenti casi (un "**Evento di Conversione**"):
 - a) l'Azione A cessa di avere un unico Proprietario Persona Fisica;
 - b) il Proprietario Persona Fisica dell'Azione A cessa di essere l'unico titolare (direttamente e/o indirettamente) di tutti i diritti patrimoniali connessi a tale Azione A;
 - c) l'Azione A ha un nuovo Proprietario Persona Fisica per qualunque motivo, incluso *mortis causa*;

- d) il Proprietario Persona Fisica dell'Azione A cessa di essere Proprietario Persona Fisica di almeno 37.500.000 di Azioni A;
 - e) la conversione dell'Azione A è stata richiesta da parte del relativo Socio A al presidente del Consiglio di Amministrazione e al presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione con comunicazione scritta inviata tramite un mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione (per esempio, PEC o posta elettronica con ricevuta di ritorno o espressa conferma di ricezione).
- iii) In deroga al precedente paragrafo 7.9ii), la conversione non opera in caso di trasferimento *inter vivos* di una o più Azioni A esclusivamente a favore di un Socio A o Proprietario Persona Fisica di almeno un'Azione A.
- 7.10 Nei soli casi di operazioni di frazionamento o raggruppamento che incidano sul numero di Azioni A emesse da Bending Spoons, la soglia di 37.500.000 di Azioni A di cui al precedente paragrafo 7.9ii)d) si intende proporzionalmente adeguata di diritto, anche prima della relativa e connessa modificazione statutaria, al fine di preservare l'effetto sostanziale del precedente paragrafo 7.9. Per esempio, in caso di frazionamento di fattore 4, la soglia è quadruplicata a 150.000.000 di Azioni A.
- 7.11 Al verificarsi di un Evento di Conversione ai sensi dei precedenti paragrafi da 7.9ii)a) a 7.9ii)d), il Socio A interessato deve informarne senza ritardo il presidente del Consiglio di Amministrazione e il presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In mancanza, chiunque ne abbia notizia può effettuare la medesima comunicazione. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite un mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione (per esempio, PEC o posta elettronica con ricevuta di ritorno o espressa conferma di ricezione).
- 7.12 Il Consiglio di Amministrazione prende atto del verificarsi di un Evento di Conversione, con deliberazione assunta con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 22.1, nella prima riunione utile e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai precedenti paragrafi 7.9ii)e) o 7.11. Se il Consiglio di Amministrazione non provvede nei termini, la presa d'atto è effettuata il prima possibile dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, con deliberazione assunta con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 29.3. Successivamente, il presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, il presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede senza ritardo ad i) annotare la conversione nel Libro Soci, se del caso previa comunicazione al Transfer Agent & Registrar perché provveda alla corrispondente annotazione nello U.S. Register; ii) modificare lo statuto di conseguenza; e iii) depositare lo statuto aggiornato presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, completando ogni altra formalità richiesta dalla legge.
- 7.13 In nessun caso le Azioni Ordinarie possono essere convertite in Azioni A.
- 7.14 Bending Spoons può procedere all'emissione di nuove Azioni A limitatamente ai casi di i) aumento di capitale mediante nuovi conferimenti in denaro senza esclusione o limitazione del diritto di opzione, ii) aumento di capitale senza nuovi conferimenti ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e iii) aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio relativo a fusioni o scissioni. In ciascuno dei precedenti casi, l'emissione di nuove Azioni A avrà luogo in abbinamento ad Azioni Ordinarie.
- 7.15 In caso di aumento di capitale in opzione da effettuarsi mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le nuove Azioni Ordinarie spetta a tutti i Soci in proporzione alle Azioni da ciascuno detenute (sia Azioni Ordinarie che Azioni A) alla data della relativa deliberazione. A maggior chiarezza, la deliberazione di cui al presente paragrafo 7.15 non richiede l'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei Soci A ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile.
- 7.16 In caso di aumento di capitale da effettuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni A, la percentuale di Azioni Ordinarie e di Azioni A di nuova emissione deve essere proporzionale alla percentuale di Azioni Ordinarie e di Azioni A in cui risulta diviso il capitale sociale alla data della relativa deliberazione. Le Azioni Ordinarie e le Azioni A di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione ai singoli Soci in proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e alle Azioni A da ciascuno detenute alla data della relativa deliberazione.

Qualora al termine del periodo di sottoscrizione residuassero Azioni A non sottoscritte da Soci A, le Azioni A eventualmente sottoscritte da un soggetto diverso da un Socio A assumono sin dall'origine la natura di Azioni Ordinarie.

- 7.17 Nel caso in cui Bending Spoons partecipi a un'operazione di fusione o scissione, i Soci A avranno diritto di ricevere, in cambio o in aggiunta alle Azioni A dagli stessi detenute, azioni aventi le stesse caratteristiche delle Azioni A, nei limiti di legge e di compatibilità, salvo diversa deliberazione dell'assemblea speciale dei Soci A.

8 Obbligazioni, Finanziamenti e Versamenti dei Soci

- 8.1 Bending Spoons può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e secondo le previsioni di legge.
- 8.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 6.4, la competenza per l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili spetta all'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge. La competenza per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili spetta al Consiglio di Amministrazione.
- 8.3 Bending Spoons può inoltre emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, convertibili o non convertibili in azioni, *warrant* e altri strumenti finanziari nei limiti e secondo le previsioni di legge.
- 8.4 Bending Spoons può ricevere dai Soci versamenti e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nei limiti e secondo le previsioni di legge.

9 Diritto di Recesso

- 9.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 7.9ii) e al successivo paragrafo 9.2, i Soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 9.2 Non spetta il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto i) la proroga del termine di durata di Bending Spoons, indipendentemente dalla durata di tale proroga; nonché ii) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
- 9.3 Il diritto di recesso è esercitato a norma dell'articolo 2437-*bis* del Codice Civile. I Beneficial Owner esercitano il diritto di recesso con le modalità previste al precedente paragrafo 7.7ii) e nei limiti di quanto previsto al successivo paragrafo 12.1.
- 9.4 Il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del Codice Civile. In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci dalle cui deliberazioni derivi il diritto di recesso.

10 Assemblea dei Soci

- 10.1 L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 10.2 L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- 10.3 In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati a Bending Spoons e dichiarati in apertura di ogni Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2341-*ter* del Codice Civile.

11 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

- 11.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, fatta salva la possibilità di prevedere che l'Assemblea dei Soci si tenga anche, o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.
- 11.2 Il Consiglio di Amministrazione o il presidente del Consiglio di Amministrazione convocano senza ritardo l'Assemblea dei Soci quando ne è fatta domanda al Consiglio di Amministrazione da Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
- 11.3 In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, l'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si tiene di regola in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si tenga in più convocazioni.
- 11.4 Al di fuori dei casi di cui al successivo paragrafo 11.5, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si effettua mediante avviso comunicato ai Soci titolari di Azioni con diritto di voto tramite un mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione (per esempio, PEC o posta elettronica con ricevuta di ritorno o espressa conferma di ricezione) almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci. L'avviso di convocazione deve contenere:
- i) l'indicazione del luogo fisico in cui si svolge l'Assemblea dei Soci e/o i dettagli per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione qualora l'Assemblea dei Soci si tenga anche, o esclusivamente, in questa modalità;
 - ii) l'indicazione della data e dell'ora di convocazione;
 - iii) l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
 - iv) le altre informazioni eventualmente richieste dalla legge.
- 11.5 In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si effettua mediante avviso pubblicato almeno quaranta giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci:
- i) in lingua inglese e italiana, sul sito internet di Bending Spoons;
 - ii) in lingua italiana, nel quotidiano Il Sole 24 Ore o, in caso di cessazione della pubblicazione o di impedimento oggettivo, nel quotidiano Corriere della Sera, o, infine, in caso di cessazione della pubblicazione o di impedimento oggettivo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del luogo fisico in cui si svolge l'Assemblea dei Soci e/o i dettagli per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione qualora l'Assemblea dei Soci si tenga anche, o esclusivamente, in questa modalità;
- b) l'indicazione della data e dell'ora di convocazione;
- c) l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
- d) le altre informazioni eventualmente richieste dalla legge;
- e) l'informativa di aver pubblicato, sul sito internet di Bending Spoons, la documentazione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- f) l'indirizzo del sito internet di Bending Spoons;
- g) l'indicazione della Record Date di cui al successivo paragrafo 12.1, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari di Azioni Ordinarie successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire né votare nella relativa Assemblea dei Soci.

12 Legittimazione a Partecipare e a Votare nell'Assemblea dei Soci

- 12.1 Fatto salvo quanto previsto dai precedenti paragrafi 7.6 e 7.7, in caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, la legittimazione all'intervento in Assemblea dei Soci e all'esercizio del diritto di voto in relazione alle Azioni Ordinarie spetta a coloro che, alla Record Date, i) risultino iscritti nel Libro Soci quali titolari di tali Azioni Ordinarie e/o, ii) in qualità di Beneficial Owner, detengano le Azioni Ordinarie in via indiretta per il tramite dell'Holder of Record. La legittimazione all'intervento e al voto non viene meno qualora il soggetto legittimato abbia trasferito le Azioni Ordinarie dopo la Record Date. Ai fini dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari e dell'esercizio del diritto di recesso a norma degli articoli 2377 e 2437 del Codice Civile, i Soci titolari di Azioni Ordinarie che vengano iscritti nel Libro Soci successivamente alla Record Date, ma prima dell'apertura dell'Assemblea dei Soci, sono considerati a) come assenti all'Assemblea dei Soci e b) come se non avessero concorso all'adozione delle relative deliberazioni. Tuttavia, i Beneficial Owner che erano tali alla Record Date e che ottengano l'iscrizione nel Libro Soci tra la Record Date e la data di apertura dell'Assemblea dei Soci potranno promuovere l'impugnazione ed esercitare il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2377 e 2437 del Codice Civile solo dimostrando di non aver concorso all'adozione delle relative deliberazioni.
- 12.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea dei Soci e all'esercizio del diritto di voto in relazione alle Azioni A spetta ai Soci A che risultino iscritti nel Libro Soci alla data della relativa Assemblea dei Soci.
- 12.3 L'intervento in Assemblea dei Soci può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione, se previsto dall'avviso di convocazione, con le modalità stabilite dall'avviso stesso.
- 12.4 Il diritto di voto potrà anche essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, se previsto dall'avviso di convocazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'avviso stesso.
- 12.5 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile. Resta fermo, in caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, quanto previsto al precedente paragrafo 7.7ii).
- 12.6 Le previsioni di cui al presente articolo 12 si applicano, in quanto compatibili, anche alle assemblee speciali dei Soci titolari di Azioni Ordinarie e alle assemblee speciali dei Soci A.
- 12.7 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

13 Presidente e Svolgimento dell'Assemblea dei Soci

- 13.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, nell'ordine, da un vicepresidente, dall'amministratore delegato, ovvero, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di questi ultimi, dalla persona fisica designata dall'Assemblea dei Soci con il voto della maggioranza dei presenti.
- 13.2 Il presidente dell'Assemblea dei Soci è assistito da un segretario, anche non Socio, designato su proposta dello stesso presidente.
- 13.3 Nel rispetto della legge e dello statuto, il presidente dell'Assemblea dei Soci accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea dei Soci, regola il suo svolgimento, stabilisce le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni.
- 13.4 Lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci può essere disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria.

- 13.5 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono constatate da verbale redatto dal segretario designato e sottoscritto dal presidente e dal medesimo segretario. Nei casi di legge o quando il Consiglio di Amministrazione o il presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio e in tal caso non è richiesta l'assistenza di un segretario. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
- 14 Competenze, Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci in Sede Ordinaria**
- 14.1 L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria è competente a deliberare su tutte le materie a essa riservate dalla legge e dallo statuto.
- 14.2 L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze richieste dalla legge. Per calcolare le maggioranze si considera il numero dei voti spettanti alle Azioni e non il numero delle Azioni.
- 15 Competenze, Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci in Sede Straordinaria**
- 15.1 L'Assemblea dei Soci in sede straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello statuto e sulle altre materie a essa riservate dalla legge.
- 15.2 L'Assemblea dei Soci in sede straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze richieste dalla legge. Per calcolare le maggioranze si considera il numero dei voti spettanti alle Azioni e non il numero delle Azioni.
- 16 Sistema di Amministrazione e Controllo**
- 16.1 Bending Spoons adotta, ai sensi dell'articolo 2380 del Codice Civile, il sistema di governo societario nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono esercitate, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato per il Controllo sulla Gestione costituito al suo interno.
- 17 Consiglio di Amministrazione**
- 17.1 Bending Spoons è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori, Soci o non Soci, compreso tra un minimo di cinque e un massimo di undici.
- 17.2 Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, fino a un massimo di tre esercizi sociali. In caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, tutti gli amministratori sono nominati per il medesimo periodo. Nei casi in cui l'Assemblea dei Soci integri il Consiglio di Amministrazione nominando nuovi amministratori (ai sensi del successivo paragrafo 18.10) ovvero proceda alla sostituzione di amministratori cessati (ai sensi del successivo articolo 19), gli amministratori così nominati scadono contestualmente agli amministratori già in carica all'atto della loro nomina. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 19.3ii)a), l'intero Consiglio di Amministrazione scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della carica. Sono fatte salve le cause di cessazione previste dalla legge e dallo statuto. Gli amministratori possono essere rinominati.
- 17.3 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e onorabilità di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Devono anche essere dotati di professionalità e competenze adeguate allo svolgimento dei loro compiti.
- 17.4 Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti al successivo articolo 27 per gli amministratori che compongono il Comitato per il Controllo sulla Gestione, almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore, deve essere in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'articolo 2396-*septies* del Codice Civile.

18 Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 18.1 Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea dei Soci in sede ordinaria, che ne determina anche il numero e la durata in carica.
- 18.2 Nel caso in cui debba essere nominato l'intero Consiglio di Amministrazione, gli amministratori sono nominati sulla base di liste, secondo la procedura di cui ai successivi paragrafi da 18.3 a 18.6. In via residuale, nei soli casi indicati al successivo paragrafo 18.7 (cioè i casi in cui non sia stato possibile nominare gli amministratori tramite il voto di lista), gli amministratori sono nominati secondo la procedura di cui ai successivi paragrafi 18.7 e 18.8.
- 18.3 Il diritto di presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione spetta:
- i) ai Soci che detengano, singolarmente o congiuntamente, alla data di presentazione della lista, Azioni che attribuiscano almeno il 5% dei diritti di voto complessivamente spettanti alle Azioni, determinato avendo riguardo alle risultanze del Libro Soci, fatto salvo quanto previsto per i Beneficial Owner al precedente paragrafo 7.7ii);
 - ii) al Consiglio di Amministrazione uscente, il quale è in ogni caso tenuto a presentare la propria lista almeno un giorno prima della Record Date applicabile qualora nessun Socio abbia presentato una lista entro il termine di cui al successivo paragrafo 18.4.

Ciascun Socio può presentare (singolarmente o congiuntamente ad altri Soci) una sola lista.

- 18.4 Le liste sono presentate secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima della Record Date applicabile. Le liste ammissibili, sulla base di un controllo documentale svolto ai sensi del successivo paragrafo 18.5 dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona da lui designata, devono essere pubblicate da Bending Spoons sul proprio sito internet e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 18.5 Ciascuna lista deve indicare, a pena di inammissibilità, un numero di candidati compreso tra cinque e undici, tutti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 17.3. Nell'ambito di ciascuna lista devono inoltre essere indicati, a pena di inammissibilità, i) almeno un terzo di candidati, con arrotondamento all'unità superiore, in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui al precedente paragrafo 17.4; ii) almeno tre candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza e competenza di cui al successivo paragrafo 27.3; e iii) almeno un candidato in possesso dell'ulteriore requisito di professionalità di cui al successivo paragrafo 27.4. Un medesimo candidato può essere designato in più liste. A ciascuna lista devono essere allegati, a pena di inammissibilità, a) il *curriculum vitae* di ciascun candidato; b) le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti applicabili; c) l'indicazione dell'identità del Socio, o dei Soci, che hanno presentato la lista e della percentuale dei diritti di voto dallo stesso, o complessivamente dagli stessi, detenuta; e d) ogni ulteriore dichiarazione, informativa o documento previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili a Bending Spoons.
- 18.6 Ciascun Socio può votare una sola lista, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni rispetto ai candidati in essa indicati.
- i) In presenza di due o più liste ammissibili alla data dell'Assemblea dei Soci, risulteranno nominati tutti i candidati indicati nella lista più votata. Per lista più votata si intende la lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità di voti tra le liste più votate, si procede a una nuova votazione nel contesto della stessa Assemblea dei Soci. A questa ulteriore votazione concorrono soltanto tali liste. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato in misura pari al numero di candidati indicati nella lista più votata. Qualora anche questa seconda votazione produca una parità, si procede ai sensi dei successivi paragrafi 18.7 e 18.8.
 - ii) In presenza di una sola lista ammissibile alla data dell'Assemblea dei Soci, risulteranno nominati tutti i candidati indicati in tale lista qualora la stessa abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato in misura pari al numero di candidati

indicati in tale lista. Nel caso in cui l'unica lista ammissibile non ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede ai sensi dei successivi paragrafi 18.7 e 18.8.

18.7 Il presente paragrafo 18.7 e il successivo paragrafo 18.8 descrivono la procedura residuale per la nomina degli amministratori nei casi in cui non sia stato possibile nominarli tramite il voto di lista. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea dei Soci senza applicazione del voto di lista di cui ai precedenti paragrafi da 18.3 a 18.6 esclusivamente nei seguenti casi.

- i) Non sono state presentate liste che abbiano passato il controllo di ammissibilità ai sensi dei precedenti paragrafi 18.4 e 18.5 (incluso il caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia presentato una lista a seguito di inerzia dei Soci ai sensi del precedente paragrafo 18.3).
- ii) Tutte le liste che abbiano passato il controllo di ammissibilità hanno cessato di essere ammissibili tra la data in cui è stato effettuato il controllo di ammissibilità e la data dell'Assemblea dei Soci.
- iii) L'unica lista ammissibile alla data dell'Assemblea dei Soci non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
- iv) Le liste maggiormente votate hanno ottenuto una parità di voti anche in seconda votazione, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 18.6i).
- v) Non è stato possibile per qualsiasi altro motivo procedere alla nomina tramite il voto di lista con le modalità previste nei precedenti paragrafi da 18.3 a 18.6.

18.8 Nei casi descritti al precedente paragrafo 18.7, si procede come segue durante la stessa Assemblea dei Soci.

- i) Ciascun Socio intervenuto (anche tramite delega) all'Assemblea dei Soci ha diritto di proporre (singolarmente o congiuntamente ad altri Soci) un numero di candidati da uno a undici. I Soci presentanti devono dichiarare se i candidati posseggono i requisiti di cui al precedente articolo 17 e al successivo articolo 27. I candidati che, in base a tale dichiarazione, non posseggono i requisiti di cui al precedente paragrafo 17.3 sono scartati.
- ii) I candidati vengono ordinati in base al numero aggregato di diritti di voto dei Soci che li hanno presentati, dal maggiore al minore. Se più Soci hanno presentato separatamente lo stesso candidato, quel candidato si considera presentato da tutti loro congiuntamente. In caso di parità del numero aggregato di diritti di voto dei Soci che hanno presentato uno o più candidati, si procede a sorteggio. Qualora il numero di candidati proposti sia maggiore di 50, i candidati dal cinquantunesimo in poi non sono ammessi alla votazione di cui al successivo paragrafo 18.8iii).
- iii) Ciascun Socio intervenuto (anche tramite delega) all'Assemblea dei Soci può votare fino a undici candidati fra quelli ammessi alla votazione.
- iv) I candidati vengono ordinati in base al numero di voti ricevuti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, viene prima il candidato che occupa la posizione più alta nell'elenco di cui al precedente paragrafo 18.8ii).
- v) Le posizioni disponibili nel Consiglio di Amministrazione vengono assegnate partendo dal candidato in cima all'elenco di cui al precedente paragrafo 18.8iv) e procedendo in ordine decrescente, fino a che viene nominato un numero di amministratori pari a undici o fino a esaurimento dei candidati. Qualora la nomina di un candidato non consenta di rispettare quanto previsto al precedente paragrafo 17.4 e/o al successivo articolo 27, tale candidato viene scartato e si passa al candidato successivo nell'elenco di cui al precedente paragrafo 18.8iv). Per esempio, in presenza di un numero di candidati tale da consentire la nomina di un Consiglio di Amministrazione con undici componenti, se sono già stati nominati otto amministratori fra i quali solo uno in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui al precedente paragrafo 17.4, qualsivoglia successivo candidato privo di tali requisiti verrà scartato, al fine di consentire la nomina di almeno quattro amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza.

- vi) Se, all'esito del processo, il Consiglio di Amministrazione non risulta validamente costituito ai sensi del precedente articolo 17 e/o non sussistono i presupposti per nominare il Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo articolo 27, l'intero processo si ripete nella stessa Assemblea dei Soci.
- 18.9 Alla prima riunione dopo la nomina (sia che la nomina sia avvenuta tramite voto di lista di cui ai precedenti paragrafi da 18.3 a 18.6 o tramite la procedura residuale di cui ai precedenti paragrafi 18.7 e 18.8), il Consiglio di Amministrazione provvede alla verifica nel merito della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 17 e al successivo articolo 27. Se e solo se tali requisiti non risultano soddisfatti, si procede come segue.
- i) Si identificano gli amministratori rispetto ai quali era stato indicato il possesso dei requisiti rilevanti ma che ne risultino privi all'esito di tale verifica nel merito. Se sostituire tutti e soli questi amministratori consente il rispetto di quanto previsto al precedente articolo 17 e al successivo articolo 27, si procede con la sostituzione degli stessi ai sensi del successivo articolo 19.
 - ii) Se la sostituzione a norma del precedente paragrafo 18.9i) non consentisse comunque il rispetto di quanto previsto al precedente articolo 17 e al successivo articolo 27, dovrà essere nuovamente convocata l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dei paragrafi da 18.1 a 18.9.
- 18.10 Al di fuori dei casi di sostituzione di cui al successivo articolo 19, qualora l'Assemblea dei Soci intenda integrare il Consiglio di Amministrazione nominando uno o più nuovi amministratori, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 18.8 e 18.9, con le seguenti precisazioni.
- i) Il numero di candidati che ciascun Socio intervenuto (anche tramite delega) all'Assemblea dei Soci ha diritto di proporre (singolarmente o congiuntamente ad altri Soci) e/o votare va da uno al numero di nuovi amministratori che l'Assemblea dei Soci intenda nominare.
 - ii) Le posizioni disponibili nel Consiglio di Amministrazione vengono assegnate, come ivi descritto, fino a che viene nominato un numero di amministratori pari al numero di nuovi amministratori che l'Assemblea dei Soci intenda nominare o fino a esaurimento dei candidati.
- 18.11 Qualora sia necessario nominare uno o più amministratori in un caso non previsto altrove nello statuto, si applicano, in quanto compatibili e con i dovuti adattamenti, le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 18.8 e 18.9.

19 Sostituzione degli Amministratori in Corso di Mandato

- 19.1 Un amministratore cessa dalla carica in caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza dalla carica. Gli amministratori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e/o per perdita, rispetto a quanto reso noto all'Assemblea dei Soci o al Consiglio di Amministrazione (a seconda del caso) al momento della nomina, dei requisiti di cui al precedente paragrafo 17.3 e/o, ove applicabili, di cui al precedente paragrafo 17.4 e/o al successivo articolo 27.
- 19.2 In caso di cessazione per revoca da parte dell'Assemblea dei Soci di uno o più amministratori (ma non dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso si applicheranno i precedenti paragrafi da 18.1 a 18.9), l'Assemblea dei Soci potrà, alternativamente e nel seguente ordine, nella stessa riunione:
- i) purché sia assicurata la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 17 e sussistano i presupposti per nominare il Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo articolo 27, confermare il Consiglio di Amministrazione nella composizione risultante dopo la revoca;
 - ii) sostituire uno o più degli amministratori revocati.

- 19.3 Al di fuori dei casi di cui al precedente paragrafo 19.2, in caso di cessazione di uno o più amministratori (ma non dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso si applicheranno i precedenti paragrafi da 18.1 a 18.9), si procede come segue.
- i) In caso di cessazione della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci, gli amministratori rimasti in carica devono, ai sensi dell'articolo 2409-*septiesdecies.1*, comma 2, del Codice Civile, convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione degli amministratori cessati.
 - ii) In tutti gli altri casi, il Consiglio di Amministrazione deve procedere con una delle seguenti alternative, a sua discrezione.
 - a) Sostituire, ai sensi dell'articolo 2409-*septiesdecies.1*, comma 1, del Codice Civile, uno o più degli amministratori cessati, accertandosi che il Consiglio di Amministrazione così integrato risulti correttamente composto ai sensi del precedente articolo 17 e sussistano i presupposti per nominare il Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo articolo 27. A maggior chiarezza, il Consiglio di Amministrazione potrà anche rinominare i medesimi amministratori cessati, a condizione che il Consiglio di Amministrazione così integrato risulti correttamente composto ai sensi del precedente articolo 17 e sussistano i presupposti per nominare il Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo articolo 27 (per esempio, nel caso in cui un amministratore decaduto dalla carica per perdita di uno dei requisiti previsti al successivo articolo 27 possieda i requisiti previsti al precedente paragrafo 17.3 e sia comunque possibile nominare il Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo articolo 27). Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'Assemblea dei Soci successiva (non necessariamente appositamente convocata), che potrà confermare uno o più degli stessi e/o, in subordine, sostituire uno o più degli amministratori cessati non ancora sostituiti o il cui sostituto non sia stato confermato.
 - b) Purché sia assicurata la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 17 e sussistano i presupposti per nominare il Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo articolo 27, non procedere con la sostituzione di alcun amministratore cessato. L'Assemblea dei Soci successiva (non necessariamente appositamente convocata) potrà confermare il Consiglio di Amministrazione in tale composizione o, in subordine, sostituire uno o più degli amministratori cessati.
 - c) Nel caso in cui non sia possibile assicurare la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 17 e/o non sussistano i presupposti per nominare il Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo articolo 27, rimettere all'Assemblea dei Soci successiva (non necessariamente appositamente convocata), la sostituzione di uno o più degli amministratori cessati.
- 19.4 Con riferimento alle Assemblee dei Soci di cui al presente articolo 19, quando si intende sostituire uno o più amministratori cessati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 18.8 e 18.9, con le seguenti precisazioni.
- i) Il numero di candidati che ciascun Socio intervenuto (anche tramite delega) all'Assemblea dei Soci ha diritto di proporre (singolarmente o congiuntamente ad altri Soci) e/o votare va da uno al numero di amministratori cessati da sostituire.
 - ii) Le posizioni disponibili nel Consiglio di Amministrazione vengono assegnate, come ivi descritto, fino a che viene nominato un numero di amministratori pari al numero di amministratori cessati da sostituire o fino a esaurimento dei candidati.

20 Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un presidente, a meno che non vi provveda l'Assemblea dei Soci, e può anche nominare uno o più vicepresidenti che sostituiscano il presidente nei casi di sua assenza, rinuncia o impedimento.

21 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni volta che lo ritenga opportuno, ovvero quando ne è fatta richiesta da un vicepresidente, da un amministratore munito di deleghe o da almeno un terzo dei suoi componenti.
- 21.2 La convocazione si effettua mediante avviso da spedirsi a tutti gli amministratori almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione o, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima, mediante posta elettronica. L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo fisico (salvo nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) della riunione, i dettagli per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione e l'elenco degli argomenti da trattare.
- 21.3 La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve sempre essere consentita mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
- 21.4 Nei casi in cui la riunione sia convocata anche in un luogo fisico, tale luogo deve essere in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America.
- 21.5 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica.

22 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte in presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 22.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, nell'ordine, da un vicepresidente, dall'amministratore delegato, ovvero, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di questi ultimi, dalla persona fisica designata dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.
- 22.3 Il presidente della riunione del Consiglio di Amministrazione è assistito da un segretario, anche non amministratore, designato su proposta dello stesso presidente.
- 22.4 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento contenente le regole e le procedure per il proprio funzionamento.
- 22.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal medesimo segretario. Nei casi di legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio e, in tal caso, non è richiesta l'assistenza di un segretario. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 22.6 In relazione alle deliberazioni aventi ad oggetto operazioni nelle quali uno o più amministratori abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse, si applica l'articolo 2391 del Codice Civile.

23 Compenso degli Amministratori

23.1 Il compenso degli amministratori per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito in uno dei seguenti modi.

- i) L'Assemblea dei Soci stabilisce il compenso spettante a ciascun amministratore, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione non potrà stabilire un compenso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche.
- ii) L'Assemblea dei Soci stabilisce il compenso spettante a ciascun amministratore, prevedendo la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire un compenso aggiuntivo per quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene opportuno, stabilisce un compenso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- iii) L'Assemblea dei Soci stabilisce un importo complessivo per il compenso di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione suddivide tale importo tra gli amministratori. Per il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche, il Consiglio di Amministrazione deve sentire il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Il Consiglio di Amministrazione non potrà stabilire un compenso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche.
- iv) L'Assemblea dei Soci stabilisce un importo complessivo per il compenso di tutti gli amministratori, prevedendo la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire un compenso aggiuntivo per quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione suddivide l'importo complessivo stabilito dall'Assemblea dei Soci tra gli amministratori e, se lo ritiene opportuno, stabilisce un compenso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

I compensi così determinati restano invariati fino a diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso.

23.2 Ogni volta che si verifichi un mutamento nella composizione del Consiglio di Amministrazione, il compenso per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito nuovamente dall'Assemblea dei Soci per tutti gli amministratori ai sensi del precedente paragrafo 23.1, con le seguenti precisazioni.

- i) Nel caso di cui al precedente paragrafo 19.3ii)a), il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire il compenso spettante agli amministratori nominati in sostituzione dei cessati.
- ii) Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 19.3ii)a) e b), il compenso di tutti gli amministratori sarà stabilito nuovamente all'Assemblea dei Soci successiva (non necessariamente appositamente convocata), che potrà anche confermare i compensi già stabiliti.

23.3 In aggiunta al compenso degli amministratori per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, determinato ai sensi del precedente paragrafo 23.1, l'Assemblea dei Soci stabilisce, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, un ulteriore compenso per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per l'intera durata della loro carica.

23.4 Il compenso degli amministratori può essere costituito, in tutto o in parte, da partecipazione agli utili o dal diritto di ricevere o sottoscrivere Azioni Ordinarie o altri strumenti finanziari.

23.5 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e debitamente documentate.

24 Poteri di Gestione e Delega di Poteri

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Bending Spoons, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che lo statuto o la legge riservano all'Assemblea dei Soci.
- 24.2 Sono anche di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2365, comma 2, e 2446, comma 3, del Codice Civile, fatta salva la concorrente competenza dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, le deliberazioni aventi ad oggetto:
- i) la fusione e la scissione di Bending Spoons nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile;
 - ii) il trasferimento della sede sociale nel territorio italiano;
 - iii) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - iv) l'indicazione degli amministratori ai quali spetta la rappresentanza legale di Bending Spoons;
 - v) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un Socio;
 - vi) la riduzione del capitale sociale a seguito di perdite di oltre un terzo del capitale sociale;
 - vii) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative o agli effetti di un Evento di Conversione.
- 24.3 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, può delegare proprie attribuzioni individualmente a uno o più dei suoi membri o a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri. A tal fine, si applicano le disposizioni dell'articolo 2381-*bis*, commi 2, 3 e 4, del Codice Civile.

25 Rappresentanza di Bending Spoons

- 25.1 La firma e la rappresentanza di Bending Spoons di fronte a terzi e in giudizio spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in via disgiunta, nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, a qualsiasi amministratore munito di deleghe.
- 25.2 Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza di Bending Spoons hanno la facoltà di nominare direttori, anche generali, institori, procuratori speciali e procuratori alle liti, delegando ai medesimi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti. In tal caso, la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio spettano anche a tali soggetti, nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite.

26 Comitati Endoconsiliari

- 26.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno comitati aventi funzioni istruttorie, consultive o propositive, stabilendone le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento.

27 Comitato per il Controllo sulla Gestione

- 27.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da almeno tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
- 27.2 Fatti salvi i casi di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione previsti al precedente paragrafo 19.1, nonché i casi di rinuncia alla o revoca dalla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione resta in carica fino alla scadenza del proprio mandato come componente del Consiglio di Amministrazione.

27.3 I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti d'indipendenza previsti al precedente paragrafo 17.4 e, in caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, nel numero minimo di componenti richiesto dalle relative disposizioni, gli ulteriori requisiti d'indipendenza e le competenze in ambito finanziario previsti dalla normativa statunitense (inclusa la *Rule 10A-3* dell'Exchange Act) e dalla regolamentazione del Nasdaq applicabili a Bending Spoons. Non possono essere componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione i componenti del comitato esecutivo (se nominato), gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe o particolari cariche e gli amministratori che svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione di Bending Spoons, di società che la Controllano o che ne sono Controllate. La mera nomina a componente di uno o più comitati endoconsiliari di cui al precedente articolo 26 non preclude la nomina a componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

27.4 Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

27.5 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione nomina al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un presidente.

28 Funzioni e Poteri del Comitato per il Controllo sulla Gestione

28.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Bending Spoons, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge anche gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

28.2 In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita, inoltre, le funzioni spettanti all'*audit committee* ai sensi delle norme e dei regolamenti della SEC e del Nasdaq applicabili a Bending Spoons.

29 Riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione

29.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si riunisce almeno una volta in ciascun trimestre contabile.

29.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

29.3 Le deliberazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono validamente assunte in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza di quelli presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

29.4 Delle riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve redigersi verbale. Il componente che intenda dissentire rispetto a una deliberazione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti, deve essere trascritto nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

30 Revisione Legale dei Conti

30.1 La revisione legale dei conti è esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

30.2 L'incarico di revisore legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, dall'Assemblea dei Soci in sede ordinaria, la quale determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico.

- 30.3 L'incarico di revisore legale dei conti ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

31 Esercizi Sociali

- 31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 31.2 Il bilancio d'esercizio deve essere presentato per approvazione all'Assemblea dei Soci in sede ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura del relativo esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile.
- 31.3 In caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie presso il Nasdaq, il Consiglio di Amministrazione redige le ulteriori relazioni periodiche previste dalle norme e dai regolamenti della SEC e del Nasdaq applicabili a Bending Spoons e le mette a disposizione del pubblico in forme e tempi compatibili con tali norme e regolamenti.

32 Destinazione degli Utili Netti e Distribuzioni ai Soci

- 32.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati a riserva, anche straordinaria, e/o distribuiti sotto forma di dividendi secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
- 32.2 L'Assemblea dei Soci può in ogni tempo deliberare, purché sia in tal caso assicurato il rispetto del principio della parità di trattamento:
- i) la distribuzione ai Soci di riserve risultanti dal bilancio ovvero formate mediante apporti dei Soci, in quanto disponibili in base alla normativa applicabile, in denaro e/o in natura;
 - ii) altre distribuzioni ai Soci (per esempio, la distribuzione di Azioni proprie).
- 32.3 Ricorrendo i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, deliberare la distribuzione ai Soci di acconti su dividendi alle condizioni e nei limiti dell'articolo 2433-*bis* del Codice Civile.
- 32.4 Il pagamento di dividendi, il pagamento di acconti su dividendi e le ulteriori distribuzioni ai Soci vengono effettuati nei termini e con le modalità determinate dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio di Amministrazione, secondo competenza.

33 Scioglimento e Liquidazione

- 33.1 Lo scioglimento e la liquidazione di Bending Spoons sono regolati dalla legge.

34 Foro Competente

- 34.1 Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ivi incluse le controversie relative alla validità delle delibere assembleari) promossa da o contro Bending Spoons e/o uno o più Soci, amministratori e/o liquidatori sarà soggetta alla competenza esclusiva del tribunale delle imprese nel cui distretto ha sede Bending Spoons.
- 34.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 34.1, le controversie di cui siano parte Bending Spoons e/o uno o più Soci, amministratori, liquidatori e/o altri soggetti che abbiano agito nell'interesse e per conto di Bending Spoons, le quali derivino da, o siano inerenti a, disposizioni del Securities Act e/o dell'Exchange Act e relative disposizioni di attuazione, sono soggette, per quanto consentito dalla normativa applicabile, alla competenza esclusiva della *United States District Court for the Southern District of New York*.

35 Rinvio alle Norme di Legge

- 35.1 Ove non diversamente specificato, ogni riferimento alla normativa applicabile nello statuto deve intendersi alla normativa italiana, alla normativa statunitense e/o alla regolamentazione del Nasdaq di volta in volta applicabili a Bending Spoons.

36 Definizioni

- 36.1 I termini indicati nello statuto con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato indicato di seguito, fermo restando che, a meno che il contesto non richieda diversamente, i termini definiti al singolare includeranno i plurali e viceversa e i termini maschili, femminili o neutri includeranno tutti gli altri generi.

Affiliato indica, in relazione a un qualsiasi soggetto, i) ciascuna persona fisica, giuridica o ente che Controlla, direttamente e/o indirettamente, tale soggetto; ii) ciascuna persona giuridica o ente Controllato, direttamente e/o indirettamente, da tale soggetto; e/o iii) ciascuna persona giuridica o ente Controllato, direttamente e/o indirettamente, dalla medesima persona fisica, giuridica o ente che Controlla, direttamente e/o indirettamente, tale soggetto.

Assemblea dei Soci indica l'assemblea generale dei Soci di Bending Spoons, in sede ordinaria o straordinaria, come applicabile.

Azioni indica azioni di qualsiasi categoria prevista dallo statuto e rappresentative del capitale sociale di Bending Spoons (per esempio, Azioni Ordinarie e/o Azioni A).

Azioni A ha il significato di cui al paragrafo 6.1ii).

Azioni Ordinarie ha il significato di cui al paragrafo 6.1i).

Bending Spoons indica Bending Spoons S.p.A.

Beneficial Owner ha il significato di cui al paragrafo 7.6.

Codice Civile indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.

Comitato per il Controllo sulla Gestione indica il comitato per il controllo sulla gestione di Bending Spoons.

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione di Bending Spoons.

Controllo indica il controllo esercitato da una persona fisica, una persona giuridica o un ente, secondo le fattispecie di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1, e comma 2 del Codice Civile. I termini “**Controllare**” e “**Controllato**” avranno un significato coerente con quello di Controllo. A maggior chiarezza, tale definizione non si applica nel contesto della definizione di Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Data di Efficacia indica la data di efficacia del *registration statement* redatto secondo il formato F-1, come depositato da Bending Spoons presso la SEC, relativo alla registrazione delle Azioni Ordinarie ai sensi del Securities Act.

Evento di Conversione ha il significato di cui al paragrafo 7.9ii).

Exchange Act	indica lo <i>United States Securities Exchange Act</i> del 1934, come successivamente modificato e integrato.
Holder of Record	ha il significato di cui al paragrafo 7.6.
Indirettamente	indica la proprietà di una o più Azioni per il tramite di una o più società, altre persone giuridiche e/o enti, costituiti ai sensi della legge italiana o di altra giurisdizione.
Libro Soci	indica il libro soci di Bending Spoons.
Nasdaq	indica il mercato regolamentato statunitense denominato <i>National Association of Securities Dealers Automated Quotation</i> .
Proprietario Persona Fisica	indica la persona fisica che (da sola) è proprietaria, o una delle persone fisiche che sono proprietarie, direttamente e/o Indirettamente, di un'Azione.
Record Date	indica, secondo il fuso orario di New York, i) il termine del venticinquesimo giorno di calendario precedente la data dell'Assemblea dei Soci; ovvero, ii) nel caso in cui tale giorno non fosse un giorno di borsa aperta secondo il calendario di borsa del Nasdaq, il termine del giorno di borsa aperta immediatamente precedente.
SEC	indica la <i>U.S. Securities and Exchange Commission</i> .
Securities Act	indica lo <i>United States Securities Act</i> del 1933, come successivamente modificato e integrato.
Socio	indica ciascun soggetto che sia titolare di almeno un'Azione, inclusi i Beneficial Owner e fatto salvo quanto previsto per l'Holder of Record al paragrafo 7.6.
Socio A	indica ciascun soggetto che sia titolare di almeno un'Azione A.
Testo Unico della Finanza	indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
Transfer Agent & Registrar	ha il significato di cui al paragrafo 7.5.
U.S. Register	ha il significato di cui al paragrafo 7.5.